RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1336 del 22 dicembre 2022

PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' DI PERSONALE ASSUNTA PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE.

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi simici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, e visti in particolare:
  - l'articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
  - l'articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a "… avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" e, al tal fine, a "… costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2";
  - l'articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 10, comma 14 e 14bis, ha stabilito che, sulla base di apposita convenzione con il Commissario, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alla Regione Emilia-Romagna il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma, fino al termine dell'emergenza, salvo ulteriori proroghe e modifiche, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012;

- il D.L. 12 maggio 2014, n. 74 convertito nella legge n. 93 del 27 giugno 1014, all'art. 1 comma 1, autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ad operare anche per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e della tromba d'aria del 3 maggio 2013, limitatamente ai Comuni del territorio emiliano-romagnolo già colpiti dal sisma 2012;
- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" che, all'art. 77 comma 9, ha autorizzato per l'anno 2021 la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- l'art. 1 comma 459 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2022;
- il Disegno di Legge di Bilancio in iter di approvazione alla Camera al n. 643 il cui art. 135 (Disposizioni in favore dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012) ai commi 1 e 2 recita: "1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023…."

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, inoltre le seguenti ordinanze commissariali:

- n. 31 del 30 agosto 2012, che ha dettato le "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale", e successive modifiche;
- n. 62 del 29 maggio 2013 "Integrazioni all'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista

dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";

- n.142 del 22 novembre 2013 "Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";
- n. 14 del 11/07/2018 Integrazione ordinanza commissariale n. 62 del 29/05/2013-personale in posizione di comando;

Preso atto che:

- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 all'art. 1 comma 1001, ha prorogato fino al 2020 le possibilità assunzionali nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali dei commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2 del DL n.74/2012 e con le modalità di cui al comma 8 dell'art.3 bis D.L. 95/2012;
- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126, all'art. 57 comma 12 autorizza la possibilità per il Commissario di avvalersi del personale straordinario anche per l'annualità 2021, rifinanziandone le spese;
- il sopra citato art. 135 del Disegno di Legge di Bilancio in iter di approvazione alla Camera al n. 643 (Disposizioni in favore dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012) ai commi 1 e 2 dispone la proroga dello stato emergenziale al 31 dicembre 2023 autorizzando per il 2023 la spesa di euro 9.505.000 per il personale straordinario….";

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57";
- n. 13 del 7 maggio 2021 che ha rideterminato il contingente numerico del fabbisogno di personale, stabilito con l'ordinanza n. 35 del 28/12/2020, a n. 310 unità tenendo conto, oltre che delle necessità collegate alla ricostruzione, anche di quelle della Regione per il potenziamento delle attività riguardanti il piano di interventi sul dissesto idrogeologico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione;
- n. 27 del 6 dicembre 2021 "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2022 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570" con la quale è stato confermato il fabbisogno di personale al netto dei 41 posti riferiti al piano di interventi sul dissesto idrogeologico, e si programmavano ulteriori procedure selettive per l'anno 2022 per soddisfare il fabbisogno di posti non coperti tramite le graduatorie approvate nel 2021;
- n. 22 del 9 dicembre 2022 "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2023 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge

13 ottobre 2020, n.126, art. 570" che ha disposto le proroghe dei contratti in essere subordinatamente all'approvazione della proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino a tutto il 31/12/2023, e alla relativa autorizzazione di spesa, prevista all'art.135 del Disegno di Legge di Bilancio 2023 sopra citato;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1039 del 29 giugno 2021 "Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delagato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna" con la quale sono stati regolati per il biennio 2021 e 2022 i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e il Commissario straordinario per la ricostruzione;
- la propria ordinanza n. 21 del 26 agosto 2021 "Approvazione della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario Delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna";

Dato atto che:

- la convenzione è stata sottoscritta in data 27.8.2021 e registrata con RPI.2021.0000538.I;
- con propria ordinanza n. 29 del 30 dicembre 2021 è stata disposta la proroga della citata Convenzione operativa a tutto il 31/12/2022 e autorizzata la sottoscrizione della convenzione RPI/31.12.2021/0000983.I;

Richiamate inoltre:

- la delibera di Giunta regionale n 2287 del 19 dicembre 2022 "Convenzione operativa per la definizione degli rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento per l'esercizio 2023" con la quale si approva la convenzione suddetta disponendone la validità fino al 31 dicembre 2023 subordinata all'approvazione della proroga dello stato di emergenza stabilito dall'art. 135 del Disegno di Legge di Bilancio sopra citato, ferma restando la possibilità di proroga, nell'ipotesi di ulteriore proroga delle disposizioni emergenziali, con le modalità previste in convenzione, per il periodo corrispondente;
- la propria ordinanza n. 23 del 21.12.2022 recante "Aggiornamento della Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Esercizio 2023";

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii, che disciplina l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel pubblico impiego;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni locali firmato in data 16 novembre 2022, in particolare l'art. 60 "Contratto di lavoro a tempo determinato" che al comma 11 prevede:

- nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la possibilità di derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015;
- tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata nei casi esclusivamente indicati nei punti da a) a h), in particolare il caso di cui alla lettera f) si riferisce ad assunzioni per "Progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati";

Precisato che il D.Lgs. n. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii, trova applicazione per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nella sua stesura vigente alla data del 13 luglio 2018, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese";

Dato atto che, con decreti commissariali n. 338/19, 2213/20, 1380/21 e 1944/21, è stata disposta presso la propria struttura l'assunzione e la proroga con contratto di lavoro a tempo determinato, per esigenze straordinarie derivanti dagli eventi simici del maggio 2012, della collaboratrice **LUSETTI LORENA**, per lo svolgimento delle attività attinenti alla categoria C posizione economica C.1, profilo professionale C.A "Istruttore amministrativo" con assegnazione alle dipendenze funzionali dell'Avvocatura regionale dal 01-03-2019 al 31-12-22;

Rilevata la necessità di poter continuare ad avvalersi della collaboratrice Lusetti per supportare le attività conseguenti gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, secondo quanto evidenziato per le vie brevi dalla struttura coinvolta;

Ritenuto, di prorogare il rapporto di lavoro della collaboratrice Lusetti, ai sensi dell'art. 60 comma 11 lett. f) del CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, in deroga alla durata massima di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, presso la struttura commissariale con assegnazione alle dipendenze funzionali dell'Avvocatura regionale, per un ulteriore periodo dal 01-01-2023 fino al 28-02-2023 compreso, subordinando l'efficacia della suddetta proroga all'approvazione del provvedimento di rinnovo dello stato di emergenza della gestione commissariale previsto dall'art. 135 del DDL di Bilancio 2023 registrato agli atti della camera al n. 643;

Dato atto che la copertura finanziaria dei fabbisogni del presente atto per l'anno 2023, è subordinata alla proroga fino al 31/12/2023, dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al sopracitato art. 149, comma 3 del DDL 2448/2021, imputate al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito con l'art. 2 del D.L. n. 74/2012 come convertito in legge e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prorogare, ai sensi dell'art. 60 comma 11 lett. f) del CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato presso la struttura commissariale della collaboratrice **LUSETTI LORENA**, per lo svolgimento delle attività attinenti alla categoria C posizione economica C.1, profilo professionale C.A. "Istruttore amministrativo" assegnata alle dipendenze funzionali dell'Avvocatura regionale, dal 01-01-2023 al 28-02-2023, subordinando l'efficacia della suddetta proroga al rinnovo dello stato di emergenza della gestione commissariale fino a tutto il 2023, nelle more dell'iter di approvazione avviato dall'art. 135 del DDL di Bilancio 2023 registrato agli atti della camera al n. 643;

2) di dare atto che le parti interessate provvederanno alla sottoscrizione di un contratto integrativo recante la nuova data di scadenza del rapporto di lavoro prorogato, subordinato alla condizione sospensiva dell'approvazione definitiva dell'art. 135 (Disposizioni in favore dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012) del DDL di Bilancio 2023 come indicato al punto 1) del presente provvedimento ovvero di altra analoga disposizione, entro la data del 31 dicembre 2022;

3) di dare atto che la copertura finanziaria dei fabbisogni del presente atto per l'anno 2023, è subordinata alla proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino a tutto il 2023, e alla relativa autorizzazione di spesa, prevista al citato art.135 del Disegno di Legge di Bilancio 2023 inviato alla Camera dei Deputati per l'iter di approvazione, registrato agli atti della Camera n. 643 e imputata sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in legge e ss.mm. ii., nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione;

4) di stabilire che per gli aspetti operativi riguardanti la gestione ed amministrazione del proprio personale si farà riferimento a quanto previsto nella propria ordinanza n. 21 del 26/08/2021 avente per oggetto "Approvazione della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna" prorogata a tutto il 31/12/2022 con ordinanza n.29 del 30/12/2021, e in corso di rinnovo a seguito della delibera di Giunta regionale n 2287 del 19 dicembre 2022 e della propria ordinanza n. 23 del 21 dicembre 2022, subordinatamente alla proroga dello stato emergenziale.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente